



D.L. n. 34 del 19.05.2020
«DECRETO RILANCIO»
*- Ulteriori misure in tema di disabilità
ed emergenza sanitaria -*



LE MISURE INTRODOTTE DAL D.L. N. 34/2020

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. «Decreto rilancio») ha introdotto (e/o confermato, rispetto alle precedenti disposizioni emergenziali) nuove misure urgenti in materia di:

- (1)** salute, sostegno al lavoro e all'economia;
- (2)** politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica.

Riportiamo, di seguito, quanto disposto dal «Decreto rilancio» in tema di supporto alle disabilità.



CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

L'articolo 72 del D.L. n. 34/2020, **ha confermato** il congedo per emergenza COVID-19, usufruibile (dal 5 marzo) **sino al 31 luglio 2020**.

Il congedo per emergenza COVID-19:

- è riservato ai genitori (anche affidatari) aventi figli di età non superiore ai 12 anni (in caso di figli con disabilità non vi è limite di età),
- dà diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione (la cui modalità di calcolo varia a seconda che il genitore sia lavoratore subordinato, iscritto alla Gestione separata od iscritto all'INPS),
- spetta sia ai dipendenti privati che pubblici.

Il periodo di congedo COVID-19 è **umentato** a **30 giorni complessivi**, continuativi o frazionati (il D.L. 18/2020 ne prevedeva 15, quindi, chi ha già usufruito di tali 15 giorni può usufruire degli ulteriori 15, sino al raggiungimento dei 30 di cui al Decreto rilancio).



CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

In aggiunta alle previsioni relative al congedo per emergenza COVID-19, i genitori dipendenti del settore privato, con figli minori di **16 anni**, hanno diritto ad **astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quanto precede, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.



ALTERNATIVA AL CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19: BONUS BABY-SITTING

Ancora, l'articolo 72 del D.L. n. 34/2020 conferma che ai dipendenti del **settore privato**, ai **lavoratori iscritti alla Gestione separata** ed ai **lavoratori autonomi** è riconosciuto, **in alternativa** al congedo COVID-19, un **bonus** fino ad Euro **1.200,00** (e non più fino ad Euro 600, 00 come previsto dal precedente D.L. n. 18/2020) per attività di baby-sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia.

Tale bonus, per i dipendenti del **settore sanitario**, pubblico e privato, e del personale del comparto **sicurezza, difesa e soccorso pubblico** arriva fino ad Euro **2.000,00**.

Il Bonus baby-sitting, in entrambi i casi, è **incompatibile** con il Reddito di emergenza.



PERMESSI LAVORATIVI EX ART. 33, L. 104/1992

Confermata, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 34/2020, anche per i mesi di **maggio** e **giugno**, la concessione di **12 giornate di permesso lavorativo retribuito**, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente previste ex art. 33, l. 104/1992.

La concessione è diretta sia a chi assiste un familiare con grave disabilità sia ai lavoratori con grave disabilità.



REDDITO DI EMERGENZA (REM)

In virtù di quanto previsto dall'art. 83 del D.L. n. 34/2020, è riconosciuto un **sostegno al reddito straordinario** denominato **Reddito di emergenza (c.d. Rem)**.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari che rispettino determinati requisiti di reddito e patrimonio mobiliare nonché il requisito della cittadinanza italiana.

La **quota del Rem** viene determinata partendo da un importo minimo di **Euro 400,00** che viene moltiplicato per 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2 e, quindi, un massimo di Euro 800,00.

Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti **componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza economica** (così come definite ai fini ISEE), l'importo base di Euro 400,00 sarà moltiplicato per 2,1 raggiungendosi, quindi, l'importo massimo di Rem pari appunto ad Euro 840,00.



REDDITO DI EMERGENZA (REM): INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Il Rem è incompatibile con:

- (a) ogni altra indennità riconosciuta in virtù dello stato emergenziale;
- (b) la presenza nel nucleo familiare di componenti titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- (c) la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore a quella limite per il riconoscimento del Rem;
- (d) l'essere percettori di reddito di cittadinanza.

Il Rem non è riconosciuto a chi:

- (a) si trovi in stato detentivo
- (b) si trovi ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.



ATTIVITA' DI FORMAZIONE A DISTANZA E CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO O FORMATIVO

L'articolo 91 del D.L. n. 34/2020 prevede che per gli studenti ai quali non è consentita, in ragione dell'emergenza epidemiologica, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività siano svolte con **modalità a distanza**, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, **avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità**.

Laddove non si dovesse raggiungere il numero minimo di ore previsto per il relativo percorso formativo, **l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserverà comunque validità**.



MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

L'articolo 104 del D.L. n. 34/2020 prevede, nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia, specifiche misure di «*assistenza e servizi per la disabilità*».

In particolare, è stato disposto:

- (a) **l'incremento** dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze al fine di **potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente** per le persone con disabilità e non autosufficienti nonché per il sostegno di coloro che se ne prendano cura;
- (b) **l'incremento** dello stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave **prive di sostegno familiare**;
- (c) **l'istituzione** di un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» per garantire misure di **sostegno alle strutture semiresidenziali**, comunque denominate, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.



SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'articolo 109 del D.L. n. 34/2020 prevede che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, le **Pubbliche Amministrazioni forniscano prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, senza ricreare aggregazione.**



MISURE PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, l'art. 231 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un **incremento** del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Quanto precede al fine di:

(a) effettuare **interventi** in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

(b) effettuare **interventi** utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.